

Egr. Dott. Matteo Renzi
Presidente del Consiglio dei Ministri
SEDE

Egr. Dott.ssa Maria Carmela Lanzetta
Ministro per gli Affari Regionali
SEDE

Egr. On. Maria Anna Madia
Ministro per la Semplificazione e la
Pubblica Amministrazione
SEDE

Egr. Cons. Pia Marconi
Capo Dipartimento Funzione Pubblica
SEDE

OGGETTO: Legge Regionale 30 aprile 2014 n. 7, recante: "Collegato alla legge di bilancio 2014-2016", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 13 del 30 aprile 2014.

La DIRER, sindacato dei dirigenti e dei quadri delle Regioni, intende evidenziare la illegittimità costituzionale di alcune disposizioni contenute nella legge regionale in oggetto.

Le disposizioni di cui si sospetta la illegittimità costituzionali sono due:

1. Art. 30, recante «Modifiche alla L.R. 15 aprile 2014, n. 4 "Riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di erogazioni comunitarie in agricoltura"», laddove al comma 2 ha disposto che «Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della L.R. 15 aprile 2014, n. 4 è aggiunto il seguente comma 6: "6. Fino all'effettiva definizione e organizzazione dell'ufficio regionale di cui al precedente articolo 3, il personale trasferito mantiene il trattamento economico accessorio in godimento in continuità con il proseguimento delle attività in corso"».
2. Art. 29, recante «Modifica dell'art. 4, comma 1 della L.R. 15 aprile 2014, n. 4 "Riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di erogazioni comunitarie in agricoltura"», laddove nell'unico comma ha disposto che «All'articolo 4, comma 1 della L.R. n. 4/2014, dopo le parole "a tempo indeterminato" sono aggiunte le seguenti: "e purché nei ruoli di altra pubblica amministrazione, a tempo determinato".».

PRIMA FATTISPECIE - Per meglio apprezzarne i profili denunciati è opportuno riferire che la predetta legge è stata approvata a soli quindici giorni dalla L.R. n. 4 del 15 aprile 2014, recante la "RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI EROGAZIONI COMUNITARIE IN AGRICOLTURA", con la quale la Regione Basilicata ha deciso la soppressione dell'ente strumentale Arbea e, all'art. 4 commi 1 e 3, ha stabilito il trasferimento del personale a tempo indeterminato nei ruoli regionali con conseguente e corrispondente aumento della dotazione organica regionale.

In particolare, il Consiglio Regionale, con l'art. 30 della citata legge regionale 30 aprile 2014, n. 7, ha apportato una sostanziale e illegittima modifica del menzionato articolo 4, aggiungendo allo stesso il comma 6 con il quale consente che il personale trasferito "fino all'effettiva definizione e organizzazione dell'ufficio regionale", previsto dagli art. 2 e 3 che dovrebbe assumere le funzioni del soppresso ente, mantenga "il trattamento economico accessorio in godimento in continuità con il proseguimento delle attività in corso".

La norma assume evidenti profili di incostituzionalità laddove consente, peraltro in dispregio delle prerogative esclusivamente assegnate alla contrattazione decentrata ed in assenza di qualsivoglia indicazione di copertura finanziaria, la corresponsione di trattamenti economici slegati dal necessario incardinamento in strutture definite e formalmente esistenti, cui corrispondano funzioni, compiti e responsabilità da cui si generi correttamente l'erogazione dei relativi emolumenti.

Più esplicitamente consente che il personale cui sia stata attribuita dall'ente soppresso una indennità di funzione di posizione organizzativa e/o di specifica responsabilità continui a ricevere l'aumento stipendiale pur non svolgendo più - per definizione - le stesse funzioni né assumendo più alcuna responsabilità.

In merito la Corte Costituzionale ha già avuto più volte l'occasione di pronunciarsi chiarendo, ad esempio con la sentenza n. 212/2012, che attribuire al dipendente ulteriori incentivi economici, tra l'altro di ragguardevole ammontare e sine die, introduce un elemento di distorsione dell'istituto idoneo a compromettere la finalità di contenimento della spesa e, per tale ragione, confligge con il principio di coordinamento della finanza pubblica ed è illegittimo per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Ed ancora, afferma la sentenza n. 290/2012, che quando il rapporto di impiego dei lavoratori è ormai contrattualizzato la sua disciplina (ivi inclusa quella della retribuzione) rientra nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale (v. anche le sentenze n. 339 e n. 77 del 2011). In particolare, poi, con la sentenza n. 7 del 2011 è stata dichiarata l'illegittimità di una norma regionale che riconosceva, a favore di una certa categoria di personale regionale, un'indennità in aggiunta al normale trattamento economico e, con la sentenza n. 332 del 2010, l'illegittimità di una norma che attribuiva a determinati dipendenti regionali un trattamento accessorio in luogo di quello precedentemente goduto.

E ancora, come chiarito con la sentenza della Consulta n. 213/2012, introdurre un beneficio economico per una determinata categoria di personale viola la riserva spettante alla contrattazione collettiva in forza del Titolo III del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 costituente declinazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di

cui all'art. 97 Cost.; invade la materia dell'ordinamento civile, riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.; viola, infine, l'art. 3 Cost., stante l'irragionevole e immotivata attribuzione di un trattamento economico migliorativo ad una parte del personale, a parità di funzioni rispetto ad altro non rientrante nella sfera dei destinatari della previsione.

Tutto questo mentre è al vaglio della Corte dei Conti di Basilicata per sospetto danno erariale – come si è letto sulla stampa locale – la correttezza dell'attribuzione delle posizioni organizzative dell'Arbea e l'erogazione dei relativi emolumenti e premi di produttività. Tutto questo mentre la Direr attraverso la propria sede regionale della Basilicata invoca il rispetto delle procedure e della legalità nell'informazione e partecipazione sindacale, nella riorganizzazione amministrativa, nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, nella valorizzazione del personale direttivo interno attraverso l'assegnazione degli incarichi di dirigente, nel rispetto delle regole di trasparenza e anticorruzione.

SECONDA FATTISPECIE - Sempre con la medesima legge collegata alla finanziaria regionale (n. 7/2014), il cit. art. 29 di quest'ultima compie un atto ancor più incredibile sebbene sapientemente occultato quanto meno agli occhi del Dipartimento per gli Affari Regionali cui potrebbe facilmente sfuggire.

All'art. 4 comma 1 della L.R. n. 4/2014, dopo le parole "a tempo indeterminato" sono aggiunte le parole "e purché nei ruoli di altra pubblica amministrazione, a tempo determinato".

Tradotto in parole semplici: è trasferito nei ruoli regionali sia il personale dell'Arbea a tempo indeterminato che quello a tempo determinato, purché quest'ultimo sia dipendente pubblico. Il caso vuole purtroppo che in Arbea esista uno e un solo caso previsto dalla norma coincidente con un dirigente in servizio temporaneo per comando da altro ente. In sintesi si tratta di una norma "ad personam" diretta ad avvantaggiare – senza alcuna ragione di necessità e opportunità amministrativa - un singolo soggetto in violazione del principio superiore di generalità e astrattezza delle legge, del principio di eguaglianza, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, anzi più esattamente di almeno due amministrazioni, atteso che con legge si attua una subentro surrettizio dell'ente regionale in un contratto di lavoro di cui è titolare un altro ente pubblico, l'Azienda sanitaria di Potenza.

Senza contare che la Regione Basilicata, che proprio di questi tempi si accinge a rivedere i propri assetti organizzativi ponendo mani alla L.R. n. 12/2006 anche per rivedere l'attuale dotazione organica, è munita di una norma attuativa dei principi già di per sé affermati dal D.Lgs. 165/2001 e dal D.Lgs. n. 150/2009, la L.R. n. 31/2010 con cui disciplina le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato al personale esterno, ivi compreso quello già di ruolo in altre pubbliche amministrazioni. In totale dispregio di quanto da essa stessa regolamentato e proprio mentre sta per adottare gli atti di attribuzione degli uffici agli interni e agli esterni secondo le quote consentite dalla L.R. n. 31/2010, violando qualsiasi procedura di evidenza pubblica, qualsiasi principio di

trasparenza, correttezza e opportunità amministrativa, ogni regola procedurale e principio di eguaglianza, escogita con una legge l'eccezione ad un'altra legge.

Ancora una volta la Regione Basilicata, ignorando la sentenza della Corte Costituzionale n. 189/2011, che già aveva parzialmente censurato proprio la L.R. n. 31/2010, reitera la violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile sancita dall'art. 117, comma 2, lettera l), Cost., nella quale rientra anche la costituzione del rapporto di lavoro del personale regionale, incidendo sull'originario comando della dirigente, che vede costituito in forza della legge cit. il nuovo rapporto di lavoro con la Regione Basilicata ed estinto quello originario con la Azienda Sanitaria di Potenza che l'aveva comandata presso l'ARBEA.

Concetti già molte volte chiariti dalla Consulta (sent. n. 286/2013) che ha rimarcato come anche l'istituto della mobilità volontaria (che la norma regionale peraltro viola palesemente nel momento in cui instaura rapporti di lavoro del tutto al di fuori del quadro normativo sancito dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 secondo cui: "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta...) altro non è che una fattispecie di cessione del contratto che, a sua volta, è un negozio tipico disciplinato dal codice civile (artt. 1406-1410). Si è, pertanto, in materia di rapporti di diritto privato e gli oneri imposti alla pubblica amministrazione dalle nuove disposizioni introdotte dall'art. 49 del d.lgs. n. 150 del 2009 rispondono semplicemente alla necessità di rispettare l'art. 97 Cost., e, precisamente, i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione.

In conclusione si evidenzia che la legge regionale 30 aprile 2014 n. 7 della Regione Basilicata agli artt. 30 e 29, va ben oltre le competenze regionali e contraddice principi costituzionali che regolano la pubblica amministrazione.

La DIRER segnala il caso per evitare i gravi guasti che inevitabilmente si produrranno dalla applicazione delle norme in esame e fa appello per un urgente e rigoroso controllo, anche valutando, in sede di eventuale impugnativa di fronte alla Corte Costituzionale, la possibilità di chiedere una immediata sospensiva dell'efficacia degli art. 30 e 29 della legge regionale 30 aprile 2014 n. 7 della Regione Basilicata.

Ringrazia per l'attenzione.

Roma, 12 giugno 2014

Il Segretario Nazionale
Silvana de Paolis

